

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/222 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 2022****sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di Vanuatu**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La Repubblica di Vanuatu figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 tra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu si applica dal 28 maggio 2015, data in cui è stato firmato e ha iniziato ad applicarsi a titolo provvisorio l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu ⁽²⁾ («l'accordo»), a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo stesso. L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2017.
- (2) Dal 25 maggio 2015 Vanuatu applica programmi di cittadinanza per investitori mediante i quali cittadini di paesi terzi che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo di visto hanno la possibilità di ottenere la cittadinanza di Vanuatu in cambio di investimenti, assicurandosi così l'accesso all'Unione in esenzione dall'obbligo di visto.
- (3) Da pertinenti dati, relazioni e statistiche e sulla base di informazioni concrete e attendibili ⁽³⁾ si rileva che i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, nella loro forma e nel loro funzionamento attuali, sono contrari agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di visti, che prevede un esame dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto in base ai criteri di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e alla legislazione nazionale equivalente degli Stati membri in cui il regolamento (CE) n. 810/2009 non si applica ancora integralmente. Il modo in cui tali regimi sono attuati costituisce un'elusione della procedura dell'Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata e della valutazione dei rischi per la sicurezza e migratori che essa comporta.
- (4) La Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 8, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 2018/1806, ha concluso che la concessione della cittadinanza da parte di Vanuatu nell'ambito dei programmi di cittadinanza per investitori costituisce un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 173 del 3.7.2015, pag. 48.

⁽³⁾ Proposta di decisione del Consiglio sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu [COM(2022) 6 final], considerando da 5 a 12.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

